

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

I mezzi di prova sono quegli strumenti (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) volti alla acquisizione di fonti di prova cioè di cose materiali, tracce , dichiarazioni o persone da cui si possa ricavare la prova.

Mentre i mezzi di prova, i quali creano la prova, hanno un ruolo chiave nel dibattimento e in quella fase anticipata di acquisizione della prova che è l'incidente probatorio, **i mezzi di ricerca della prova**, invece, operano essenzialmente ancor prima della formazione della prova, e quindi prevalentemente nella fase delle indagini preliminari, assicurando quelle fonti che nel processo diventeranno prova.

Di regola si tratta di "atti a sorpresa" e quindi atti ab origine non ripetibili, che fluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento (431 cpp).

1) Ispezione.

Consiste in un mezzo di ricerca della prova rappresentato dall'osservare e descrivere persone, luoghi e cose.

La finalità è quella cioè di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato o individuare le cause delle eventuali modificazioni intervenute dal momento del fatto.

Se occorre, il giudice o il pm, per eseguire l'ispezione, possono chiedere l'intervento della PG e se serve della forza pubblica.

Possono esser svolte sia in fase di indagine dalla PG (eccetto l'ispezione personale) e dal Pm che in dibattimento dal giudice.

Per qualsiasi tipo di ispezione, il diritto di difesa dell'inquisito o dell'imputato contempla per il suo difensore la facoltà di assistere allo svolgimento dell'atto, senza preventivo avviso se vi procede la PG di sua iniziativa, e con preventivo avviso nei casi di non assoluta urgenza .

2) Ruolo del difensore dell'indagato nel compimento dell'ispezione.

Il difensore dell'indagato può assistere all'ispezione personale del cui compimento deve essere preavvisato dal Pm ex art.364 cpp.

Essendo l'ispezione un atto garantito, prima del suo compimento l'indagato deve ricevere quell'invito a nominare un difensore che si sostanzia nella informazione di garanzia o in un atto equivalente ex art.369 cpp

3) Ispezione effettuata dalla polizia giudiziaria.

L'ispezione può essere effettuata dalla PG in caso di espressa delega da parte del Pm, purché abbia oggetto luoghi o cose. In caso di urgenza la PG compie di propria iniziativa una attività ispettiva che il codice definisce "accertamenti e rilievi urgenti" (354, 2 cpp) i quali, tuttavia, non devono concretizzarsi in una ispezione personale (354, 3 cpp)

4) Perquisizione. Distinzione dall'ispezione.

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova volto ad acquisire il corpo del reato o cose ad esso pertinenti, ovvero a consentire l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Viene disposta con decreto motivato dell'autorità giudiziaria in presenza di sufficienti indizi di un reato e può avere ad oggetto persone, luoghi o cose.

Mentre con la ispezione si ricercano tracce o gli effetti materiali del reato con la perquisizione vengono ricercati il corpo del reato e le cose pertinenti al reato o persone.

5) Quando la copia del decreto che dispone i mezzi di ricerca della prova deve essere consegnata all'interessato presente.

Prima di iniziare le operazioni l'autorità che sta procedendo deve consegnare alla persona interessata presente all'atto la copia del provvedimento che dispone la perquisizione locale o personale e anche l'ispezione locale.

6) Ruolo del difensore della persona sottoposta alle indagini durante l'esecuzione dei mezzi di ricerca della prova.

Il difensore dell'indagato ha diritto di assistere all'espletamento delle ispezioni con preavviso, salvo i casi di urgenza ex art.364, 5 cpp.

Alle perquisizioni e al sequestro, che sono detti “atti a sorpresa”, il difensore può sì assistere, ma non ha, invece, diritto al preavviso.

7) iniziativa della PG e perquisizione

La perquisizione può essere delegata dal Pm ad un ufficiale di PG (374 cpp).

L'ufficiale di PG può compiere tale attività in via autonoma (cioè senza delega) nelle sole ipotesi di reato flagrante o di evasione (352 cpp).

Il verbale delle operazioni effettuate dalla PG di propria iniziativa deve essere trasmesso senza ritardo al Pm del luogo nel quale la perquisizione è stata compiuta ai fini della convalida da parte del magistrato (354, 4 cpp)

8) Sequestro probatorio.

Disciplinato dall'art. 253 cpp, ha come fine quello di assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per scopi probatori, mediante lo spossessamento forzato della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima.

Oggetto del sequestro probatorio, come nella perquisizione, è il corpo del reato o cosa ad esso pertinente nel senso di necessaria a fini della prova dei fatti.

9) Sequestro ad opera della PG.

Di regola il sequestro è disposto dalla autorità giudiziaria e cioè dal giudice o dal Pm; gli ufficiali di PG durante gli accertamenti urgenti su luoghi o cose (354 cpp) possono operare il sequestro solo nei casi di urgenza, quando il ritardo comporta alterazione o dispersione e il Pm non può intervenire tempestivamente oppure non ha ancora assunto la direzione delle indagini.

Il sequestro probatorio operato d'urgenza dalla PG deve essere convalidato con decreto motivato dal Pm del luogo in cui è stato eseguito (355, 2 cpp).

10) Impugnabilità del provvedimento di sequestro

L'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono presentare la richiesta di riesame, anche nel merito, contro il decreto della autorità giudiziaria che dispone il sequestro ovvero contro il decreto con cui il Pm ha convalidato il sequestro operato in situazione di urgenza dalla PG.

Su tale istanza deciderà, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento.

11) Intercettazione.

E' rappresentata dall'attività di ricerca della prova mediante strumenti tecnici di percezione atta a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza.

12) Natura della registrazione di una conversazione effettuata da parte di uno dei partecipanti .

Tale forma registrazione ha natura di documento.

In tale ipotesi manca uno dei requisiti dello strumento della intercettazione e cioè la terzietà rispetto agli interlocutori del soggetto che capta la conversazione.

13) Riservatezza della persona interessata dalle intercettazioni. La nuova riforma.

La persona interessata dopo aver preso conoscenza delle registrazioni trascritte con le garanzie della perizia attraverso le copie fatte dal difensore, può chiedere al giudice la distruzione della registrazione che la riguarda (269, 2 cpp).

Tale richiesta è accolta solo se la documentazione non è necessaria per l'accertamento dei fatti.

Verificare le modifiche introdotte dalla recente riforma in tema di intercettazioni:

<http://www.radioradicale.it/scheda/281945/intercettazioni-telefoniche-cosa-cambia-come-cambia>

14) Utilizzo dei risultati delle intercettazioni. La nuova riforma.

I risultati delle intercettazioni possono esser utilizzati come notizia di reato per altri procedimenti penali; inoltre possono fornire elementi di prova in procedimenti diversi da quello nel quale sono state effettuate qualora siano indispensabili all'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (270, 1 cpp).

Verificare le modifiche introdotte dalla recente modifiche in tema di intercettazioni:

<http://www.radioradicale.it/scheda/281945/intercettazioni-telefoniche-cosa-cambia-come-cambia>